

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

## IV.

## SEDUTA DI DOMENICA 19 DICEMBRE 1948

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	13
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Norme relative al personale della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie (240) . . . . .	13
PRESIDENTE . . . . .	13, 14, 15, 16
CAPALOZZA . . . . .	13
BRUNO . . . . .	14
LEONE GIOVANNI . . . . .	14, 15, 16
LECCISO . . . . .	14
CACCURI . . . . .	14
FUMAGALLI . . . . .	15
BALDUZZI . . . . .	15
GULLO . . . . .	15, 16
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17

## La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Amadei, Avanzini, Baresi, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Caccuri, Capalozza, Coccia, Concetti, Corsanego, Diaz Laura, Fumagalli, Gullo, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Nicotra Maria, Reggio d'Acì, Scalfaro, Targetti, Trimarchi e Vigo.

Assiste alla seduta, a sua richiesta, il deputato Balduzzi.

SCALFARO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amatucci, Ferrandi, Fietta, Guerrieri Emanuele e Rocchetti.

**Discussione del disegno di legge: Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (240).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie giudiziarie.

Ritengo che non sia necessario riferire su questo disegno di legge, data la esauriente e chiara relazione ministeriale, alla quale pertanto mi rimetto.

Apro la discussione generale.

CAPALOZZA. Credo che siamo tutti d'accordo nell'approvare il disegno di legge e anche nell'estendere il beneficio previsto ai magistrati di grado III, secondo la proposta che ritengo farà l'onorevole Leone. Ma credo anche si debba por mente al fatto che mentre nei gradi elevati della magistratura i posti sono coperti, mancano invece magistrati nei gradi inferiori.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1948

Nell'approvare quindi il disegno di legge, che risponde soprattutto a esigenze di ordine umanitario, se così possiamo dire, perché le pensioni sono tanto modeste che gli alti magistrati, dopo avere speso tutta la vita per il bene della giustizia, vengono a trovarsi, quando sono in pensione, in condizioni veramente disagiate e qualche volta disperate, la Commissione dovrebbe, a mio giudizio, esprimere il voto che il competente Ministero, ed eventualmente gli organi legislativi, si occupino più da vicino del problema veramente assillante e tormentoso della mancanza di giudici nelle magistrature meno alte.

BRUNO. Gradirei sapere perché il mantenimento in servizio è stato limitato al 31 luglio 1949. Nella relazione ministeriale non vi è al riguardo alcuna giustificazione.

LEONE GIOVANNI. Noi potremmo, secondo me — dato che in fondo si tratta solo di una facoltà concessa al Ministro di trattenere in servizio questi magistrati — spostare il termine al 31 dicembre 1949; cioè concedere un più ampio respiro al Ministro per poter attuare le promozioni e risolvere il problema del personale mancante. Non v'è infatti da illudersi che in sei mesi questo problema possa essere risolto.

BRUNO. La Commissione potrebbe frattanto raccomandare al Ministro di indire i concorsi per colmare i vuoti. Non bisogna dimenticare che molte preture sono senza pretori e che non di rado i tribunali non riescono a riunirsi per mancanza di giudici.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in discussione l'articolo 1:

« Il Ministro per la grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 luglio 1949 — e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età — entro i limiti dei posti disponibili, i magistrati di grado non superiore al V e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado IV. Tale facoltà si riferisce ai magistrati già mantenuti in funzione o richiamati a norma dell'articolo 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, nonché a quelli che compiranno i limiti di età dopo il 31 dicembre 1948 ».

LECCISO. Propongo di sostituire, alle parole « al 31 luglio 1949 », le altre « al 31 dicembre 1949 ».

Mi associo alle considerazioni già svolte dall'onorevole Leone e porto, a loro sostegno, due esempi pratici: col 31 luglio 1949 dovrebbero lasciare l'amministrazione giudiziale

di Roma 40 funzionari, e a Lecce dovrebbero lasciare il servizio il cancelliere capo della Corte d'appello, che è un funzionario valoroso, e diversi cancellieri del tribunale. Siccome è estremamente difficile che per quella data abbiano avuto esito i concorsi e si possa far luogo alle promozioni, le ragioni attuali permarranno. Chiedo pertanto alla Commissione di dare parere favorevole a che sia spostata la data al 31 dicembre.

CACCURI. Temo che, concedendosi un altro anno di respiro, i concorsi andranno più a rilento. V'è poi la possibilità di colmare i posti vacanti attraverso le promozioni. Ed inoltre va tenuto presente che il lavoro giudiziario si arresta generalmente al 31 luglio per riprendere in ottobre.

LEONE GIOVANNI. Sono naturalmente favorevole all'emendamento Lecciso. Si tratta solo di una facoltà che si dà al Ministro, tanto è vero che l'articolo 2 dispone il collocamento a riposo graduale in dipendenza delle promozioni frattanto conferite.

Noi potremmo votare l'emendamento anche per non costringere il Ministro, ove ravvisi la necessità di ulteriore proroga, a mettere nuovamente in moto il congegno legislativo fin dal mese di marzo o di aprile.

Noi stiamo votando questo disegno di legge con urgenza, ma il Ministro della giustizia è da lungo tempo in contatto col Ministro del tesoro per una ulteriore proroga di sei mesi. D'altra parte, non è improbabile che, per il 31 luglio, non siano ultimate le operazioni di scrutinio per le promozioni al grado di consigliere di appello, sicché neppure con le semplici promozioni potrebbero ricoprirsi i posti che resterebbero vacanti. E comunque, come ho detto, questa ipotesi è già prevista dall'articolo 2.

BRUNO. In fondo, noi siamo tutti d'accordo. Però, alcuni colleghi esprimono la preoccupazione che approvando questo emendamento si possano ritardare i concorsi. Noi potremmo con un ordine del giorno invitare il Ministro a indirli sollecitamente.

Potrei aggiungere un altro argomento e cioè che proprio durante le ferie estive il Ministro si potrà trovare in gravi difficoltà, perché con i turni delle ferie, dato l'esiguo numero di magistrati disponibili, è difficile costituire i collegi.

CAPALozZA. Voterò a favore dell'emendamento, per consentire al Ministro di avere una maggior larghezza. Le considerazioni fatte dai colleghi Leone e Bruno sono probanti e convincenti. Peraltro, resta sempre la necessità urgente di immettere nuovi ele-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1948

menti nelle magistrature meno alte. Al riguardo, potremo approvare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lecciso.

(È approvato).

LEONE GIOVANNI. Propongo di aggiungere, dopo le parole: « i magistrati di grado IV », le altre: « e III ».

Nonostante l'apparenza, il numero dei presidenti di sezione di cassazione non è di fatto sufficiente. Tanto è vero che, leggendo le riviste di giurisprudenza, si può vedere che le udienze spesso sono presiedute da consiglieri anziani. Non so quale sia la ragione di questa situazione, ma è evidente che dobbiamo dedurne che i magistrati di grado III non sono in numero sufficiente da poter soddisfare le esigenze delle udienze di Cassazione.

Vi sono poi, sempre di grado III, pochissimi presidenti di Corte di appello, i quali, a parte il fatto che sono utilizzabili presso gli uffici legislativi o per altri incarichi, possono essere utilizzati anche ai fini della progettata appellabilità contro le sentenze di Corte d'assise, di cui alla proposta di legge del collega Murgia.

Al di sopra di queste considerazioni, vi è inoltre un aspetto di carattere sociale, che è stato segnalato dal collega Capalozza, per cui le condizioni dei pensionati non sono certo ottime per i magistrati di grado III, i quali hanno reso servizi al Paese come e più di quelli che sono giunti ai gradi V e IV. Trattandosi di una decina di magistrati in tutto, l'onere finanziario sarebbe molto modesto, riducendosi alla differenza tra la pensione e lo stipendio.

FUMAGALLI. Mi chiedo se possiamo approvare, senza prima consultare la Commissione finanze e tesoro, un emendamento che porta un maggior onere finanziario. Osservo poi che sono attualmente in servizio 75 magistrati di grado III, mentre i posti in organico sono 45. Vi è pleora di presidenti di sezione di Cassazione, e non riesco a capacitarmi come vi siano sezioni senza presidente.

LEONE GIOVANNI. Circa la prima preoccupazione dell'onorevole Fumagalli, ritengo di poter fornire alla Commissione elementi che possono tranquillizzarla. È un fatto che le somme stanziare nel bilancio del Ministero della giustizia non sono completamente spese dal Ministero stesso proprio per le vacanze esistenti nei ruoli. Ed allora non si tratta di un maggior onere, ma si tratta di rendere possibile al Ministero della giustizia di uti-

lizzare una modesta aliquota di quella parte delle somme stanziare per i servizi della giustizia che non vengono spese.

BALDUZZI. Concordo.

CAPALOZZA. Aderisco alle considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Leone e mi pare che le preoccupazioni del collega Fumagalli vengano ad essere diminuite di importanza anche dal testo del successivo articolo 2, il quale stabilisce che i magistrati mantenuti in servizio ne saranno dimessi, a cominciare dai più anziani, in dipendenza di altrettante promozioni conferite nello stesso grado.

Pertanto, esaminando questo articolo 2 e tenendo conto sia delle considerazioni del collega Leone, sia del fatto che in seguito ai concorsi altri magistrati saranno collocati in pensione, io credo che si possa accettare l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Leone.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante in seguito all'approvazione degli emendamenti Lecciso e Leone:

« Il Ministro di grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 — e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età — entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al V e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado IV e III. Tale facoltà si riferisce ai magistrati già mantenuti in funzione o richiamati a norma dell'articolo 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, nonché a quelli che compiranno i limiti di età dopo il 31 dicembre 1948 ».

(È approvato).

GULLO. Osservo che l'estensione del beneficio approvato con l'emendamento Leone porterà ad una conseguenza che occorrerebbe eliminare. Mi ricordo della questione per essere stato Ministro guardasigilli. Per il grado III si era implacabili: nessun pensionabile era trattenuto, perché vi era addirittura soprannumero. Noi ora abbiamo stabilito diversamente, ed è stato bene, soprattutto per ragioni umanitarie. Accade però che vi sono magistrati di grado III i quali, raggiunto il 70° anno di età ma non il 75°, sono già fuori della carriera: nei loro confronti pertanto noi stabiliremmo una disparità di trattamento

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1948

veramente odiosa, estendendo il beneficio solo a coloro che sono ancora in servizio. Pertanto vorrei che si formulasse un ulteriore emendamento per dare al Ministro anche la facoltà di richiamare in servizio magistrati pensionati di grado III che non hanno raggiunto il 75° anno; altrimenti la disposizione votata sarebbe iniqua.

LEONE GIOVANNI. Sono perfettamente d'accordo con il collega Gullo. Vi è stato un periodo in cui le norme per il trattenimento in servizio si sono succedute in modo non armonico; e a un dato momento (mi pare che fosse allora Ministro proprio l'onorevole Gullo) l'interpretazione delle norme in vigore non fu tale da consentire il trattenimento in servizio dei magistrati di grado III. Successivamente, con le norme di cui decretiamo la proroga, è stato possibile questo trattenimento in servizio, per cui si mantengono in carriera funzionari ultrasettantenni, mentre altri sono stati collocati a riposo.

GULLO. Dovendosi approvare un'apposita disposizione, è opportuno ed equo prevederla per i magistrati così di grado III che di grado IV.

Il comma aggiuntivo che propongo è del seguente tenore:

« Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, richiamare in servizio fino al 31 dicembre 1949, e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età, in soprannumero ai ruoli delle piante organiche, i magistrati di grado IV e III precedentemente collocati a riposo ».

LEONE GIOVANNI. Mi associo. Naturalmente, il termine si riferisce al mantenimento in servizio: l'emendamento ripete infatti la formula dell'articolo, la quale vuole che al 31 luglio 1949 (ora abbiamo sostituito il 31 dicembre 1949) questi funzionari cessino di essere mantenuti in servizio.

GULLO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento, pongo in votazione il comma aggiuntivo Gullo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« I magistrati, mantenuti in funzione a norma del precedente articolo 1, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai più anziani in dipendenza di altrettante promozioni conferite nello stesso grado ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro di grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno d'età, i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie già mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 1948 e quelli che, dopo il 31 dicembre 1948, raggiungono i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo ».

A questo articolo occorre, per coordinamento e per evidenti ragioni di equità, sostituire alle parole: « fino al 31 luglio 1949 », le altre: « fino al 31 dicembre 1949 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, così emendato.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 4.

I funzionari di cancelleria e segreteria mantenuti in funzione a norma del precedente articolo 3, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai più anziani, in dipendenza di altrettante promozioni conferite nel corrispondente grado.

(È approvato).

## ART. 5.

La posizione giuridica ed economica dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione, continua ad essere regolata, ad ogni effetto, dalle disposizioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33, e del decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320.

(È approvato).

## ART. 6.

I magistrati, i cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione non possono partecipare a concorsi ed a scrutini.

(È approvato).

## ART. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1948

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Comunico che l'onorevole Lecciso ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, nell'accordare al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di mantenere in funzione magistrati e funzionari di cancelleria e segreterie giudiziarie fino al 31 dicembre 1949 e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età, fa voti che ciò non ritardi le promozioni e i concorsi e che questi comunque siano al più presto banditi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

**La seduta termina alle 10,55.**